

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5659 del 04/11/2022
Oggetto	art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Società BARBIERI FEDERICO & FIGLI srl con sede legale ed impianto in comune di Mesola (FE). Autorizzazione unica per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5934 del 04/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 16736/2022

Oggetto: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Società **BARBIERI FEDERICO & FIGLI srl** con sede legale ed impianto in comune di Mesola (FE). Autorizzazione unica per impianto di recupero di rifiuti non pericolosi.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 21/04/2022, assunta al PG/2022/66015, presentata dalla Società BARBIERI FEDERICO & FIGLI srl, con sede legale ed impianto in comune di Mesola (FE), via Belmonte n. 11, CF 00568440382, nella persona del Legale Rappresentante Marcello Barbieri, per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per recupero di rifiuti non pericolosi;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2022/69955 del 28/04/2022;

Visto l'atto rilasciato ai sensi del DPR 59/2013 dalla Provincia di Ferrara, n. 515 del 25/08/2014, successivamente modificato con atto n. 6865 del 30/11/2015;

Premesso che:

- la società risulta in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013, rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n. 5515 del 25/08/2014, modificato con atto della Provincia di Ferrara n. 6865 del 30/11/2015, contenente l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano

attività di recupero di rifiuti plastici, di cui alle Tipologie 6.1 e 6.2, allegato 1, sub allegato 1 del DM 5/02/98 e smi;

- la ditta svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche (conformi alle norme UNIPLAST-UNI 10667), mediante asportazione delle sostanze estranee e trattamento costituito da macinazione o polverizzazione, essiccazione, frantumazione, vagliatura e separazione;
- i rifiuti conferiti presso l'impianto sono costituiti da rifiuti o scarti di materie plastiche (prevalentemente fanghi di polistirolo, PVC, polipropilene, polietilene e gomma, sotto forma di polvere, granuli o pezzature più grossolane), che verranno successivamente trattati in una o più delle cinque linee presenti ed indipendenti tra loro;
- la società è stata inoltre autorizzata, ai sensi dell'art. 211 del Dlgs 152/2006, con atto DET-AMB-2020-5456 del 12/11/2020 ad un'attività di sperimentazione presso il medesimo impianto per il recupero di rifiuti organici, provenienti dall'industria agroalimentare di cui al **EER 020704** (*rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche, tranne caffè, tè e cacao, inutilizzabili per il consumo o la trasformazione*), per un quantitativo istantaneo pari a 30 tonnellate e annuo pari a 100 tonnellate (autorizzazione in scadenza il 13/11/2022);

Preso atto che:

- le linee di trattamento sono costituite da:
 1. **Essiccazione – vagliatura (Area A)**. I rifiuti conferiti in impianto, in forma sfusa, vengono sottoposti ad operazioni di vagliatura, essiccazione ed ulteriore vagliatura, per allontanare l'acqua contenuta nel prodotto, che si presenta come terriccio (più o meno umido, mescolato ad altre impurità naturali e con una percentuale di acqua pari a circa il 4-5%). La temperatura di esercizio dell'essiccatore, controllata da opportune termocoppie, varia a seconda del materiale in lavorazione e specificatamente in funzione della loro stabilità termica.
 2. **Macinazione - polverizzazione** costituita da un alimentatore a tramoggia, due mulini a martelli, un ciclone con filtro del materiale in uscita, un vaglio vibrante. In uscita dal vaglio il

prodotto finale può alternativamente andare a riempire i sacconi oppure in silos, quest'ultimo accoppiato con una macchina dosatrice per il riempimento dei sacchi da 25 kg e successivamente pallettizzazione con macchina automatica (area B).

Nello specifico i rifiuti da macinare, costituiti da materiali plastici non espansi e materiali plastici clorurati (PVC), giunti in sacconi a tenuta, vengono posizionati sulla tramoggia di appoggio e per mezzo di una coclea di trasporto vengono immessi nel mulino a martello dove avviene la macinazione/polverizzazione. Prima dell'immissione nel mulino è posizionato un rilevatore di metalli, che consente di localizzare ed eliminare le eventuali impurità metalliche presenti nel rifiuto da trattare.

3. **Frantumazione (Area C).** I rifiuti con pezzatura più grossolana (imballaggi vari, guaine in PVC, ecc.) vengono triturati utilizzando un macinatore a rullo. Per i rifiuti di plastica di grossa pezzatura, non lavorabili con il trituratore a cilindro, viene effettuata una macinazione con un mulino a lame (taglierina) o con pressa prerompitore che hanno entrambe la funzione di spaccarli e ridurli a dimensioni tali da poter essere macinati. Dalla pressa, mediante nastro trasportatore i rifiuti vengono inviati al mulino che li frantuma.
4. **Vagliatura (area D)** per omogeneizzare il prodotto da essiccare mediante vaglio vibrante elettrico. Il materiale viene svuotato dai sacconi in una tramoggia di carico che alimenta il vaglio vibrante alimentato elettricamente: questo ha la funzione di separare il materiale grossolano ($0 > 2 \text{ mm}$) da quello più fine ($0 < 2 \text{ mm}$). Entrambe le due frazioni provenienti dalla vagliatura, mediante trasportatore a coclea finiscono all'insaccatore, dove vengono messi in big-bag.
5. **lavatrice a cestello rotante**(area E), posta all'esterno, sul retro del capannone, lunga 2-3-metri, con fori sulla camicia, nella quale il materiale viene lavato e mescolato fino ad uscire dalla parte opposta dell'alimentazione, dove verrà raccolto in cesti per la successiva utilizzazione;

Emissioni in atmosfera

- sono presenti due punti di emissione (**E2 ed E3**), che convogliano rispettivamente l'aria proveniente dall'impianto di essiccazione e dagli impianti di macinazione/polverizzazione (area B)/frantumazione (area C);
- nell'impianto di essiccazione il materiale viene fatto passare in aspirazione all'interno di un cilindro rotante dove entra in contatto con una corrente calda fornita da un bruciatore a gas metano. Le emissioni in atmosfera provenienti dal cilindro di essiccazione consistono in un flusso gassoso composto da: fumi di combustione prodotti dalla caldaia alimentata a gas metano (di potenzialità termica superiore a 1 MW), che vengono convogliati all'interno del cilindro essiccatore; vapor acqueo (stimato in circa 500 kg/h alla temperatura di circa 54°C); e aria calda contenente particelle in sospensione;
- per l'emissione E2 (impianto di essiccazione) sono previsti i limiti per il materiale particolato (10 mg/Nm³), composti organici volatili (espressi come n-esano 50 mg/Nm³) e somma di CVM, acrilonitrile e stirene (5 mg/Nm³);
- dal punto di emissione E3 viene emessa, dopo essere stata filtrata, l'aria proveniente sia dall'impianto di macinazione/polverizzazione (area B), sia dall'impianto di frantumazione (mulino in area C). Il filtro installato è a lavaggio con valvola stellare. A monte del sistema di filtraggio è presente un aspiratore a ventola;
- per l'emissione E2 (impianto di macinazione/polverizzazione/frantumazione) è previsto il limite per il materiale particolato (20 mg/Nm³);

Scarichi idrici

- l'impianto è attualmente autorizzato allo scarico delle acque di prima pioggia, derivante dal dilavamento dei piazzali delle aree esterne, e delle acque reflue domestiche;
- l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da un pozzetto scolmatore, 6 vasche di accumulo e sedimentazione per un volume complessivo di 35,6 m³ e disoleatore a coalescenza;

- è previsto un unico scarico delle acque reflue (prima e seconda pioggia), che recapita in un fosso di proprietà della ditta stessa, che a sua volta confluisce nel canale di bonifica “scolo Gaia”. La portata delle acque di prima pioggia deve essere di 4 lt/sec (15 mc/h) e delle seconde piogge di 183 lt/sec (660 mc/h) ;
- nell'autorizzazione vigente è previsto il rispetto dei limiti di Tabella 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 della parte III del Dlgs 152/2006 per i seguenti parametri PH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici;
- l'impianto di separazione ad acqua non genera scarichi di processo, essendo a circuito chiuso;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ubicati all'interno del capannone, una volta trattate nella vasca Imhoff, vengono scaricate nel sottosuolo nell'area verde posta ad est dell'edificio mediante sub irrigazione. L'autorizzazione vigente prevede il rispetto delle disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della DGR n. 1053 del 9/06/2003 relativamente alla manutenzione;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 19 maggio 2022, svoltasi in modalità a distanza, trasmesso alla società e agli Enti interessati con PG/2022/84476 del 20/05/2022, con il quale sono state chieste alla ditta integrazioni e la presentazione alla Regione Emilia-Romagna della verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 co 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di istanza di modifica dell'attività di recupero R3 superiore a 10 t/g (soglia relativa alla assoggettabilità alla procedura di screening);

Dato atto che dal 20/05/2022 (data di ricevimento del verbale via pec) sono stati sospesi i tempi del procedimento;

Visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica, assunto al PG/2022/81782 del 17/05/2022;

Visto il parere dell'AUSL di Ferrara, assunto al PG/2022/83257 del 18/05/2022, allegato al verbale di cui sopra, con il quale propone la classificazione dell'attività come industria insalubre, di classe 1 lett.C punto 100 "Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento" del DM 5/09/94 di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS – R.D. 27/07/34 n. 1265;

Vista la nota della Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, assunta al PG/2022/103933 del 23/06/2022, di trasmissione della valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 co 9 del D.Lgs. 152/06, che ha ritenuto che il progetto non necessiti di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Viste le integrazioni presentate dalla società, assunte al PG/2022/144113 del 5/09/2022;

Dato atto che dal **5/09/2022** sono stati ripresi i termini del procedimento;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 4 ottobre 2022, svoltasi in modalità a distanza, trasmesso alla società e agli Enti interessati con PG/2022/162907 del 5/10/2022, che ha approvato le modifiche, con prescrizioni che verranno esplicitate nel presente atto;

Preso atto che:

- la società ha chiesto il passaggio dal regime autorizzativo di AUA (ex DPR 59/2013) a quello ordinario (ex art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi), con le seguenti modifiche:
 - inserimento dell'operazione R12 per i codici EER già autorizzati;
 - inserimento delle operazioni di recupero R3 – R12 dei rifiuti in "bioplastica PLA" (acido polilattico) derivante dallo scarto industriale della produzione di manufatti in PLA, EER 160306 *Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305* (limitatamente allo scarto industriale della produzione di manufatti in PLA);
 - effettuazione, in conto lavorazione e su materiali acquistati destinati alla commercializzazione, dell'attività di asciugatura di materie prime plastiche che necessitano di una riduzione del grado di umidità per l'utilizzo;

- modifiche al lay out produttivo, in particolare alla disposizione degli stoccaggi dei materiali nell'impianto al fine di garantire la separazione tra rifiuti, materie prime e sottoprodotti;
- aumento della portata del punto di Emissione E2 (impianto di essiccazione), da 12.000 Nm³/h a 22.000 Nm³/h;
- il quadro emissivo rimane invariato ad eccezione del punto E2 (impianto di essiccazione), per il quale la ditta chiede un aumento della portata, che non scaturisce da modifiche dei macchinari, ma dall'inserimento di un inverter (convertitore di frequenze) nell'impianto di aspirazione, al fine di abbattere i consumi di energia elettrica. Il convertitore di frequenze è, infatti, in grado di modulare in automatico la velocità di rotazione della ventola e la potenza di aspirazione, in funzione della reale necessità, ottimizzando le prestazioni (questo potrebbe comportare aumenti temporanei dell'aspirazione fino ad un massimo di 22.000 Nm³/h, ma una complessiva riduzione della portata di esercizio);
- le operazioni di taglio, pressatura, vagliatura e insaccamento che avvengono all'interno del capannone nella aree "C - Frantumazione" e "D - Macinazione e polverizzazione", sono "di entità molto ridotta vista la tipologia di impianti utilizzati e la natura dei rifiuti trattati", intendendo pertanto che le lavorazioni dalle quali potenzialmente si originano emissioni polverose risultano captate e afferenti al punto di emissione E3. La ditta, in sede di conferenza dei servizi del 4 ottobre 2022, ha specificato inoltre che "*... tutte le fasi che prevedono la movimentazione di materiale secco...*", quindi potenzialmente in grado di generare emissioni diffuse polverose, "*...vengono effettuate a portoni chiusi*". Si prevede inoltre una periodica pulizia delle aree con spazzatrice, al fine di limitare la dispersione di polveri all'interno del capannone;
- nella relazione tecnica di ARPAE ST (PG/2022/157085 del 26/09/2022), allegata al verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 4 ottobre 2022, si confermano i limiti alle emissioni E2 ed E3; si propone, inoltre, per l'emissione E2 (impianto di essiccazione) anche il rispetto del limite per gli ossidi di azoto (espressi come NO₂) pari a 350 mg/Nm₃, visto che per la caldaia viene impiegato il gas metano di rete, e per l'emissione E3

(macinazione/polverizzazione/frantumazione) si dispone la modifica del limite del materiale particellare a 10 mg/Nm₃ e si propone il rispetto del limite per il Cloruro di Vinil Monomero (CVM) pari a 5 mg/Nm₃, trattandosi di attività ricomprese ai paragrafi 4.5.57 e 4.5.58 del CRIAER (determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4/06/1999), per cui si devono rispettare limiti e prescrizioni in esso contenuti;

- in particolare, per le attività di macinazione scarti e sfridi di lavorazione di prodotti a base di materiali plastici clorurati (par. 4.5.58 del CRIAER) sono previsti i limiti per il parametro cloruro di vinile (5 mg/Nm₃) e del materiale particellare con il limite aggiornato a quanto previsto al punto 6 della DGR 1769/2010, che stabilisce che i valori limiti indicati nel CRIAER sono aggiornati con i valori di cui alle corrispondenti voci contenute negli allegati 3 e 4 della D.G.R. 2236/2009. Pertanto, per le attività che generano l'emissione E3, il valore limite del materiale particellare da rispettare deve essere di 10 mg/Nm₃;
- la ditta ha presentato il rinnovo del CPI in data 13/09/2022;

recupero dei rifiuti in "bioplastica PLA" (acido polilattico) R13/R12/R3 e procedure EoW

- la ditta ha attribuito ai rifiuti in PLA (bioplastica-acido polilattico) il codice EER 070213, rifiuti plastici provenienti dalle attività di produzione, formulazione, fornitura, ed uso (Pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali, ritenuto più adeguato rispetto al codice EER 160306 riportato nell'istanza;
- tali rifiuti provengono dallo scarto di lavorazione delle bioplastiche di PLA, costituito dalle colate generate durante la lavorazione (eccesso di plastica iniettata), che raffreddandosi formano le cosiddette "materozze", conformi alla norma UNI EN 14995:2007 "materie plastiche - valutazione della compostabilità - schema di prova e specificazioni";
- le operazioni alle quali verranno sottoposti i suddetti rifiuti sono la macinazione e vagliatura (R12) per l'ottenimento di rifiuti adeguati volumetricamente o recupero R3 per la produzione di EoW (caso per caso). Dal recupero dei rifiuti in PLA si ottengono dei granuli di dimensioni pari a circa 13 mm;

- la norma UNI EN 14995:2007 definisce i requisiti e procedure per la determinazione della compostabilità o il trattamento anaerobico dei materiali plastici con riferimento alle seguenti caratteristiche: biodegradabilità, disintegrazione durante il trattamento biologico, effetto sulla qualità del composto risultante (per gli imballaggi si applica la UNI EN 13432); e come dichiarato dalla ditta viene applicato ai fini della verifica della biodegradabilità dei materiali in entrata (scarti di lavorazione/rifiuti) all'impianto;
- la verifica di conformità delle bioplastiche in PLA verrà effettuata sui singoli lotti, che varieranno in funzione delle esigenze della ditta, di dimensione massima pari a 117 mc (92 tonnellate). Al raggiungimento del quantitativo massimo, il lotto verrà chiuso (identificato mediante adeguata etichettatura) e prelevato un campione rappresentativo del materiale prodotto, secondo la norma 10802:2013, per la verifica alle norme UNI EN 14995:2007;
- la ditta ha dichiarato, in sede di conferenza dei servizi del 4 ottobre 2022, per i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti plastici di rispettare le norme UNI 10667 (UNIPLAST) e di eseguire campionamenti ed analisi da laboratori accreditati. In particolare, la conformità viene verificata sui singoli lotti, che potranno variare a seconda delle esigenze dei clienti, di dimensione massima pari a 1.981 mc (1.188 tonnellate). Al raggiungimento del quantitativo massimo, il lotto verrà chiuso (identificato mediante adeguata etichettatura) e prelevato un campione rappresentativo del materiale prodotto, secondo norma 10802:2013, per la verifica alle norme UNIPLAST-UNI 10667;
- per ogni lotto conforme verrà emessa dichiarazione di conformità, resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000, che attesti il rispetto dei criteri, ai fini della cessazione della qualifica del rifiuto;

Gestione di materiali in entrata classificabili come “sottoprodotto” e come “materie prime”

- la ditta chiede anche la possibilità di effettuare, in conto lavorazione o previo acquisto, attività di asciugatura/setacciatura e riduzione volumetrica, mediante macinazione e polverizzazione, di materie prime plastiche/sottoprodotti (non rifiuti);
- le suddette lavorazioni sono attualmente vietate nell'atto autorizzativo vigente: *“Il trattamento presso l'impianto in oggetto di scarti di materiale plastico, qualificati da ditte produttrici di compounds o manufatti come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184 bis) del D.Lgs. 152/06 e smi o MPS, ai sensi dell'art. 184 ter) del D.Lgs. 152/06 è vietato. ...”*;
- la ditta in sede di conferenza dei servizi del 4 ottobre 2022 ha chiesto di modificare la prescrizione da divieto assoluto a valutazione *“caso per caso”*, prevedendo la presentazione di idonea documentazione finalizzata alla verifica dell'utilizzo certo, mediante identificazione del produttore, utilizzatore ed intermediario (bozza di contratto, caratteristiche dei prodotti in entrata e in uscita, operazioni effettuate dall'intermediario);

Vista la nota del Comune di Mesola, assunta al PG/2022/167610 del 12/10/2022, di riscontro alla proposta dell'AUSL di Ferrara, di classificazione dell'attività in oggetto quale industria insalubre di classe 1, lett. B, punto 100 del DM 5/09/94 di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. - R.D. 1265 del 27/07/1934, con la quale il Comune comunica che non accoglie tale proposta;

Vista la nota trasmessa dal consulente della ditta, assunta al PG/2022/171792 del 19/10/2022, ad integrazione del verbale della Conferenza dei Servizi del 4 ottobre;

Richiamata la nota PG/2022/176621 del 26/10/2022 in risposta alla ditta con riferimento alla nota di cui sopra (PG/2022/171792 del 19/10/2022);

Preso, altresì, atto che:

- il consulente della ditta, ad integrazione del verbale della conferenza dei servizi del 4 ottobre 2022, ribadisce che, per quanto riguarda il divieto di lavorazione dei sottoprodotti e materie prime secondarie (MPS) presso l'impianto, la valutazione *“caso per caso”* debba essere

applicata solo ai sottoprodotti, in quanto le MPS non sono assimilabili ai sottoprodotti. Precisa al riguardo che sulle MPS potrebbero essere effettuati trattamenti (es. asciugatura) a richiesta della ditta che le ha acquistate, e che verranno restituite dopo la lavorazione;

- per quanto riguarda i rifiuti di PLA, il consulente della ditta chiarisce che non esiste una norma prodotto specifica, pertanto la verifica sulla qualità del prodotto, verrà effettuata facendo riferimento, per quanto applicabile, alla norma UNI EN 14995:2007;
- viene chiarito, inoltre, che la verifica sulla biodegradabilità degli scarti di bioplastiche (PLA) verrà eseguita direttamente presso l'impianto che produce gli oggetti in bioplastica, in quanto strettamente dipendente dalla dimensione e dalla forma dell'oggetto, eseguita quindi sul prodotto finale per attestare la compostabilità/biodegradabilità;
- la ditta provvederà, quindi, a verificare la qualità del prodotto, in termini di requisiti tecnici richiesti dal mercato, facendo riferimento solo, per quanto applicabile, a quanto richiesto dalla norma UNI 14995:2007, ossia:
 - identificazione dei costituenti della plastica (che non siano riconosciuti come pericolosi per l'ambiente);
 - esclusione della presenza di sostanze pericolose (come per esempio i metalli pesanti);
 - determinazione del contenuto di carbonio solido volatile e solido secco (utilizzato per determinare la biodegradabilità);
 - contenimento entro il limite massimo previsto dei volatili solidi;
 - contenimento entro il limite massimo previsto dei metalli pesanti.

Dato atto che:

- il presente atto, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del Dlgs 152/2006, comprende:
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) e s.m.i.;

- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) e s.m.i.;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- contestualmente al presente atto viene revocata l'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 5515/2014, e la modifica di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 6865/2015;

Ritenuto:

- che non sia possibile accogliere la richiesta della ditta in merito alla gestione delle MPS presso l'impianto, in quanto in sede istruttoria la ditta non ha presentato documentazione esaustiva per il superamento della prescrizione riportata al punto 9 dell'atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti non pericolosi, contenuto nell'atto rilasciato, ai sensi del DPR 59/2013, dalla Provincia di Ferrara con il n. 5515 del 25/08/2014;
- di dover modificare la prescrizione riportata al punto 9 dell'atto di iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti non pericolosi, contenuto nell'atto rilasciato, ai sensi del DPR 59/2013, dalla Provincia di Ferrara con il n. 5515 del 25/08/2014, prevedendo una valutazione "caso per caso" dei sottoprodotti ed MPS sottoposti a lavorazioni per conto di ditte terze (produttori/utilizzatori) mediante documentazione adeguata.

Dato atto che la società, con nota assunta al PG/2022/170626 del 18/10/2022, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo n. 01200765983657 del 15/09/2022 unitamente al presente atto, ed unicamente a tale scopo;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Visto il DM 5/02/2022 e smi, in particolare l'allegato 1, suballegato 1;

Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

DATO ATTO:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 130/2021 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015;

- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 2291/2021 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;

- che con DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- che con atto DEL-2022-120 del 29/09/2022 è stato prorogato alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, già conferito dal 14/10/2019 con atto DEL-2019-102 del 07/10/2019;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti*, d.ssa Rosalba Martino;

A U T O R I Z Z A

la società **BARBIERI FEDERICO & FIGLI srl**, con sede legale in comune di Mesola (FE), via Belmonte n. 11, CF 00568440382, nella persona del Legale Rappresentante protempore, alle attività di messa in riserva R13 e di recupero R12 - R3 di rifiuti non pericolosi nell'impianto in comune di Mesola (FE), via Belmonte n. 11;

1. ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , dal DM 5/02/1998 e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1. l'area interessata dalle attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12-R3) di rifiuti non pericolosi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2. l'esercizio di tali attività dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto, la voce **allegato "A"**;
- 1.3. potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R12 ed R3 esclusivamente i seguenti rifiuti:

EER: 020104 *rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)*

EER 070213	<i>rifiuti plastici (scarto industriale della produzione di manufatti in PLA)</i>
EER 120105	<i>limatura e trucioli di materiali plastici</i>
EER 150102	<i>imballaggi in plastica</i>
EER 160119	<i>plastica</i>
EER 160216	<i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*</i>
EER 160306	<i>rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305*</i>
EER 170203	<i>plastica</i>
EER 191204	<i>plastica e gomma</i>
EER 200139	<i>plastica</i>

- 1.4. il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti messi in riserva (R13), indicati al punto 1.3 precedente non potrà superare le **650 tonnellate** ;
- 1.5. il **quantitativo complessivo annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **24.900 tonnellate**;
- 1.6. dovrà essere presente in impianto un'asta metrica per la verifica del rispetto del limite di altezza dei cumuli, che non potrà superare i **2,5 metri di altezza**;

Procedure EoW in conformità alle norme prodotto (UNIPLAST, Bioplastiche, ecc.)

- 1.7. i rifiuti plastici, sottoposti alle operazioni di recupero previste ai punti 6.1 e 6.2 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/2006 se rispettano le seguenti condizioni:
- i materiali plastici dovranno essere conformi alle specifiche norme UNIPLAST-UNI 10667;
 - la dichiarazione di conformità, resa ai sensi del DPR 47 e 38 del DPR 445/2000, dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
 - Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);
- 1.8. i rifiuti in PLA (bioplastica/acido polilattico), sottoposti alle operazioni di recupero R3, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs 152/2006 se rispettano le condizioni di seguito riportate:

- i materiali in PLA (granuli) dovranno essere conformi alle specifiche norme UNI EN 14995:2007, con riferimento alle caratteristiche chimiche (metalli pesanti, carbonio solido volatile e secco) ;
- la dichiarazione di conformità, resa ai sensi del DPR 47 e 38 del DPR 445/2000, dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;
- Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

2. SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla D.G.R. n. 286 del 14.02.2005 e D.G. R. n. 1860 del 18.12.2006 ed dalle seguenti prescrizioni:

- 2.1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera “**S1**” nella planimetria unita a questo atto, quale parte integrante, sotto la voce **Allegato “A”**;
- 2.2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell’ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;
- 2.3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera “P1”, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2.1;
- 2.4. Lo scarico delle acque meteoriche raccolte nella vasca di prima pioggia deve iniziare ad evento meteorico esaurito e concludersi entro le 72 ore successive;

- 2.5. La portata delle acque di seconda pioggia in uscita dall'impianto, con scarico nel condotto Gioia, dovrà essere mantenuta nel valore massimo di 183 lt./sec. (pari a mc/h 660), mentre la portata di scarico delle acque di prima pioggia dovrà mantenersi nel valore massimo di 4 lt/sec. (pari a 15 mc/h);
- 2.6. Eventuali variazioni nell'uso del suolo che dovessero determinare un aumento dell'indice di impermeabilizzazione dell'area o incrementi della portata della pompa di sollevamento al servizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere comunicate preventivamente ad Arpae e al Consorzio di Bonifica;
- 2.7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 2.8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 2.9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 2.10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 2.11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 2.12. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

3. SCARICO ACQUE DOMESTICHE IN SUBIRRIGAZIONE

- 3.1. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato. L'area in cui è localizzata la subirrigazione dovrà rimanere destinata a verde e dovrà rimanere esterna ai processi produttivi dell'opificio;

- 3.2. L'Amministrazione comunale e gli Enti preposti si riservano la facoltà di effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico in qualsiasi momento;
- 3.3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della DGR dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 relativamente alla manutenzione;
- 3.4. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 3.5. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 3.6. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152-2006 e smi, ed alle seguenti prescrizioni:

- 4.1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** e denominate **E2** ed **E3**;
- 4.2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E2 Processo di essiccazione	E3 Processo di macinazione e polverizzazione e mulino di frantumazione
Portata (Nm ³ /h)	22.000	6.200
Durata (h/giorno)	16	16
Altezza minima (m)	10,50	9,50
Inquinanti (mg/Nm ³)		

Materiale particolato	10	10
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale- COT)	50	
	5	
Cloruro di Vinile Monomero		5
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	
Sistema di abbattimento	F.T	F.T

- 4.3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E2** con periodicità almeno **semestrale** ed all'emissione **E3** con periodicità almeno **annuale**;
- 4.4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 4.5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**;
- 4.6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura;
- 4.7. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a mantenerle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto

posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere quelli concordati con ARPAE;

4.8. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

4.9. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Comune ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

5. EMISSIONI DIFFUSE

dalle attività autorizzate con il presente atto non si potranno generare emissioni diffuse e polverose, pertanto la ditta dovrà provvedere a rispettare quanto di seguito riportato:

- alla periodica pulizia delle aree esterne di movimentazione e stoccaggio;
- le fasi di lavorazione all'interno del capannone che prevedono la movimentazione di materiale secco dovranno essere effettuate a portoni chiusi;

6. Altre condizioni

6.1. l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;

6.2. devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;

6.3. la Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;

6.4. per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 185 bis del Dlgs 152/2006 e smi;

- 6.5. la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 6.6. copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società, ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 3 anni;
- 6.7. **La ditta dovrà realizzare/adequare la recinzione esistente a 3 metri di altezza, al confine dei subalterni 10 e 11, zona sud-ovest, zona "E" indicata in planimetria, per allinearsi all'altezza degli stoccaggi di rifiuti/materiali, da effettuarsi previa presentazione di CILA al Comune di Mesola, entro 1 anno;**
- 6.8. **l'accettazione da parte della Ditta dei sottoprodotti/materie prime secondarie (MPS) da trattare presso l'impianto è subordinato ad un assenso da parte di ARPAE.**
- La ditta dovrà pertanto trasmettere ad ARPAE e Comune, almeno **30 giorni prima del conferimento**, una documentazione finalizzata alla verifica dell'utilizzo certo, mediante identificazione del produttore, utilizzatore ed intermediario (bozza di contratto, caratteristiche dei prodotti in entrata e in uscita, operazioni effettuate dall'intermediario, ecc.);

Condizioni generali

7. Da parte della Società dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di prevenzioni dei rumori, di incidenti e di sicurezza sul posto di lavoro;
8. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune territorialmente competente;
9. Dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al 7/11/2032

A far data dalla data di rilascio del presente atto

REVOCA

- l'AUA di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 5515 del 25/08/2014;
- l'atto della Provincia di Ferrara n. 6865/2015, di modifica dell'atto di cui sopra

Per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto la Società deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore di Arpae, che dovrà accettarle, per un importo di **euro 298.800,00** così calcolato: euro 12 x 24.900 (capacità massima annuale di recupero) da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003:

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Ente garantito la Garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del DL n.196 del 2010 "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti", l'importo delle garanzie finanziarie, così calcolato, può essere ridotto del 40% per le imprese certificate ISO 14001 e del 50% per le imprese registrate EMAS, producendo copia delle certificazioni ambientali.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e

s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e smi (EMAS) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010 e smi, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso con posta certificata alla Società, al Comune di Mesola, al Comando Provinciale VV.FF. di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La Responsabile del Servizio

d.ssa Marina Mengoli

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.